

Oggetto: Contenzioso Majolino Giulia /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Antonino Chiofalo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3434/19 tra le parti Majolino Giulia/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 183/22 del 17/02/22, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 678,31 oltre interessi per € 4,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 234,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 316,64 da distrarsi all'avv. Antonino Chiofalo, come da conteggio in calce, per un totale complessivo di € 998,95;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 998,95 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 183/22 del 17/02/22 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 682,31 in favore di Majolino Giulia nata a Messina il 16/11/92 c.f. MJLGLI92S56F158D tramite bonifico sul c/c IBAN IT28Z 02008 09500 000420 648669 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 316,64 al lordo della R.A. e come da conteggio in calce, a favore dell'avv. Antonino Chiofalo nato a Messina il 8/05/62 c.f. CHFNNN62E08F158P tramite bonifico sul c/c IBAN IT94S 01030 16500 000063 430304 allo stesso intestato;





- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Sentenza 183/22 - G.d.P. di Messina	
avv. Antonino Chiofalo	
Spese non impon.	€ 54,00
Onorari	€ 180,00
Spese generali	€ 27,00
CPA	€ 8,28
Tot. Imponibile	€ 215,28
IVA	€ 47,36
Tot. Fattura	€ 316,64
Ritenuta d'acconto 20% su € 207,00	€ 41,40
Netto da liquidare	€ 275,24

*Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il giudice onorario di pace di Messina d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3434/2019 R.G.

tra

MAJOLINO GIULIA, c.f.: MJLGLI92S56F158D, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Chiofalo *giusta* mandato a margine dell'atto di citazione,

- attrice -

e

1. CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, con sede in Messina, c.da Scoppo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Spagnolo per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
2. LIPARI FRANCESCO S.R.L., con sede in San Filippo del Mela (Messina), via Francesco Lo Sardo 34, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- convenuti -

oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Majolino Giulia conveniva in giudizio il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane premettendo che, in data 14 febbraio 2019, verso le ore 10:00, percorreva la tangenziale autostradale A/18 con direzione di marcia da Catania verso Messina alla guida

N. 183/22 R. Scuz
N. 3434/19 R.A.C.
N. 1155/22
M. /

dell'autovettura di sua proprietà Opel Karl targata FB797YX quando, giunta in prossimità di Tremestieri, a cinque chilometri circa, il parabrezza di quest'ultima veniva colpita da un sasso proveniente da dove gli operai della "Lipari Francesco s.r.l." stavano effettuando lavori di sfalcio a margine della carreggiata servendosi di decespugliatori senza rete di protezione. L'attrice deduceva di aver denunciato l'accaduto alla Polizia Stradale di Messina che constatava i danni riportati dal veicolo e verificava l'identità della ditta operante sul tratto di autostrada interessato. Concludeva, previa dichiarazione della loro responsabilità *ex art. 2051, e/o 2050, e/o 2043, e/o 2049 c.c.*, per la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad euro 878,31, di cui euro 678,31 per la riparazione del parabrezza, euro 50,00 per fermo tecnico ed euro 150,00 quale compenso da doversi corrispondere al tecnico di fiducia incaricato della stesura della perizia di parte.

Il CAS respingeva ogni addebito di responsabilità, da doversi attribuire in via esclusiva della società appaltatrice dei lavori di decespugliamento e concludeva per il rigetto della domanda azionata nei suoi confronti, ovvero, in subordine, per essere manlevata dalla stessa, invocando ad ogni buon conto la sussistenza del caso fortuito ed ancora, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda anche parziale, per l'accertamento delle quote di responsabilità in capo a ciascuna parte convenuta.

La società "Lipari Francesco s.r.l.", sebbene ritualmente citata, non compariva e ne va dunque dichiarata la contumacia.

In esito all'istruttoria, all'udienza del 16 febbraio 2022 la causa era riservata a sentenza.

Il giudizio viene deciso secondo equità stante il valore della domanda.

Innanzitutto occorre osservare come la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., la quale configura una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sull'accertamento del solo nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, salvo la prova del caso fortuito incombente sul custode, si applichi pacificamente al rapporto che si instaura tra gestore

(che fornisce una prestazione consistente nella disponibilità dell'autostrada) ed utente (che paga come corrispettivo del servizio un prezzo pubblico) avente natura contrattuale, non essendo ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di controllo del gestore sulla rete autostradale, poiché la custodia è circoscritta e limitata ad un'area, anche se vasta, comunque controllabile sul piano pratico. Tale conclusione non viene smentita dall'esistenza di tratti autostradali non a pagamento, atteso che il nostro ordinamento conosce anche contratti a titolo gratuito. Se quindi l'utente, mediante detto pagamento, stipula un contratto con il gestore della rete autostradale, il rapporto contrattuale così instaurato impone ad esso gestore una maggiore vigilanza, nonché l'obbligo di mantenere il tratto autostradale in perfetto stato di manutenzione, per assicurarne una viabilità più veloce e sicura. Giova, poi, appena evidenziare, ancora con riferimento al caso concreto delle autostrade, che la possibilità di svolgere un continuo ed efficace controllo sulla rete viaria non dipende più dall'estensione di questa, bensì va valutata alla luce delle evolute caratteristiche dei sistemi di assistenza e vigilanza che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Ed è ben vero che la natura delle autostrade - destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza - conduce a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia, essendo esse dotate di sistemi atti a raccogliere e distribuire informazioni in tempo reale, che garantiscono l'effettiva possibilità di un costante e concreto controllo sulla rete autostradale e concorrono ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo. Si intende, in tale ottica, la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., e quindi mentre al danneggiato può farsi carico soltanto della prova della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa, il gestore delle rete autostradale è chiamato a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6245; *idem*, 24 febbraio 2011, n. 4476; *idem*, 19 maggio 2011,

Rlu

n. 11016). Tale prova si concretizza dunque nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Nel caso in esame occorre dunque preliminarmente accertare chi fosse tenuto alla custodia dei luoghi del dedotto incidente. In argomento la giurisprudenza di legittimità è conforme nel ritenere che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia, salvo che vi sia un'area di cantiere completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluta interdizione su di essa del traffico veicolare e pedonale; solo in quest'ultimo caso, difatti, dei danni subiti all'interno di quest'area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (Cass. civ., 25 giugno 2013, n. 15882).

Ebbene, nel caso di specie, la prova dei fatti dedotti dall'attrice e la sussistenza del nesso di causalità tra essi ed il danneggiamento subito dal veicolo di sua proprietà emergono sia dalla prova orale (teste Romeo Giovanna) che dall'accertamento eseguito dalla Polizia Stradale di Messina, allegato in atti, che attesta la lesione subita dal parabrezza del veicolo di proprietà dell'attrice e la presenza sui luoghi, indicati dalla Majolino, della ditta Lipari impegnata nell'esecuzione dei lavori di sfalcio erba.

Quanto all'individuazione del soggetto responsabile, è emerso dall'istruttoria, in mancanza di prova contraria, che al momento dei fatti l'autostrada era aperta al pubblico transito e che l'area oggetto di decespugliamento non era transennata; ne consegue che la qualifica di custode, ai fini dell'attribuzione della responsabilità per i danni lamentati nel presente

giudizio, va attribuita sia al CAS che alla "Lipari Francesco s.r.l." in solido. Non rimane dunque che procedere alla relativa quantificazione.

L'attrice ha allegato una perizia di stima del valore di euro 678,31 IVA compresa; tale è dunque la somma al cui pagamento i convenuti vanno condannati in solido, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda al saldo. Deve infatti respingersi la domanda di risarcimento della somma pari ad euro 150,00 per la redazione della perizia, trattandosi di spesa superflua potendosi ben allegare un documento di spesa, oltre che di quella pari ad euro 50,00 a titolo di fermo tecnico in mancanza di dimostrazione dell'avvenuta riparazione del parabrezza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione fino ad euro 1.100,00, valore minimo stante la modesta complessità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il giudice onorario di pace così decide secondo equità:

- 1) condanna il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane, in solido con la "Lipari Francesco s.r.l.", al pagamento della somma di euro 678,31 oltre interessi come in parte motiva in favore di Majolino Giulia;
- 2) respinge ogni altra domanda;
- 3) condanna altresì essi convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 54,00 per esborsi ed euro 180,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Antonino Chiofalo che ha reso la relativa dichiarazione.

Così deciso in Messina, 17 febbraio 2022

Il giudice onorario di pace

d.ssa Francesca Romana Puglisi

Depositato in Cancelleria
il 10/3/2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ssa Maria ILVINO

Monte dei Paschi di Siena

**INTESTATARIO: CHIOFALO ANTONINO, nato a Messina l'8 maggio 1962,
codice fiscale : CHFNNN62E08F158P
Partita IVA : 01842060830**

RAPPORTO: CC. 9650 634303 -

Coordinate Bancarie Europee (IBAN): IT94S0103016500000063430304

Codice BIC: PASCITMMMES

50351248/11.21 CE

Authorized Signature

Not Valid Unless Signed

765



5355 5226 5247 1452

VALID THRU

10/25 GIULIA MAJOLINO



IT28Z 02008 09500 000420648669

for emergency 800 290915 / +39 02 86814900

THIS CARD IS PROPERTY OF UNICREDIT S.P.A. MISUSE IS A CRIMINAL OFFENCE
IF FOUND PLEASE RETURN TO UNICREDIT, VIA MONTE BIANCO 18, 37132 VERONA

Powered by